

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2293

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANINI, ANGELINI, BARACETTI, BERNINI, AMARANTE,  
LODOLINI, CERQUETTI, CRAVEDI, TESI**

*Presentata il 29 gennaio 1981*

Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro  
suppletivo di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — In seguito alla approvazione dei provvedimenti relativi alla unificazione dei ruoli normali delle diverse armi dell'esercito e alla sistemazione degli ufficiali di complemento attualmente trattenuti, si è determinata una comprensibile aspettativa da parte degli ufficiali in spe dell'Arma dei carabinieri, risultati esclusi dalle norme predette.

Non nascondiamo che altri motivi di doglianza sono stati esternati da altri gruppi di militari verso i quali il nostro gruppo parlamentare, non appena conoscerà in proposito l'orientamento del Cocer, conferma l'impegno alla presentazione di un idoneo strumento legislativo.

È opportuno ricordare che i predetti provvedimenti riguardano gli ufficiali dei ruoli normali (provenienti dall'Accademia o dai giovani laureati) per i quali si pre-

vede la promozione a maggiore al 15° anno di servizio da ufficiale in spe ed altresì la promozione a tenente colonnello dopo il 19° anno di servizio da ufficiale in spe o 4 anni di grado da maggiore, nonché la valutazione per la promozione a scelta a colonnello tra il 26° e il 27° anno di servizio da ufficiale in spe.

A favore degli ufficiali del ruolo del complemento trattenuti in servizio, la legge dispone l'avanzamento svincolato dalle esigenze di mobilitazione e dalla progressione di carriera dello spe e la promozione a maggiore dopo 20 anni di servizio come ufficiale (18 per i ruoli per cui è richiesto il diploma di laurea) e a tenente colonnello dopo 5 anni di grado da maggiore.

Queste innovazioni hanno creato delle sperequazioni in diverse direzioni con par-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ticolare riguardo agli ufficiali spe dei carabinieri rispetto a quelli delle armi so-  
pracitate.

Tali sperequazioni attengono in particolare il profilo teorico delle carriere che prevede (a differenza delle altre armi) per gli ufficiali spe dei carabinieri una permanenza nei gradi di subalterno e capitano di 20 anni.

I presentatori reputano che sia opportuno evitare negative ripercussioni delle norme in questione e quindi propongono urgenti correttivi che in considerazione

della esigenza di ufficiali inferiori per la funzionalità operativa dei comandi intermedi, dei reparti e dei nuclei operativi e radiomobili, tendano a ridurre la sperequazione nella permanenza dei gradi di subalterno e capitano tra ufficiali in spe e di complemento, nonché a rendere la progressione di carriera degli ufficiali inferiori spe dei carabinieri più aderente a quella dei pari grado delle altre armi.

Si ritiene pertanto opportuna la formazione di un quadro suppletivo per l'anno 1980 comprendendo una aliquota di 50 capitani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità.

A tale scopo è autorizzata la istituzione di un quadro suppletivo per l'anno 1980 che comprenda un adeguato numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi con decorrenza 31 dicembre 1980.

## ART. 2.

Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da promuovere al grado superiore.

## ART. 3.

Nel periodo transitorio 1981-1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri è aumentato di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

Per il periodo anzidetto i maggiori del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi una anzianità nel servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di

grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità, ma comunque con anzianità di grado non anteriore al 1° gennaio 1981.

ART. 4.

I tenenti in servizio permanente effettivo dell'arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge e valutati in lire 900 milioni per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di bilancio di cui al capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.